



Comune di Lazise

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Piazza Vittorio Emanuele II, n.20 - 37017 Lazise - VR
Tel. 0456445120 - 0456445121 - 0456445139 - 0456445133
Fax 0457580722 - P.Iva 00413860230
www.comune.lazise.vr.it - e-mail: g.zanini@comune.lazise.vr.it
P.E.C. comune.lazise.urp@halleypec.it

Prot. 7369 - Lazise, lì 11.03.2022

(da citare nella risposta)



OGGETTO: “Lavori di Manutenzione Straordinaria Copertura della Dogana Veneta di Lazise” - Contratto d'appalto Rep. n. 3225 in data 08.02.2022 dell'importo complessivo di €131.004,28 oltre IVA – Risoluzione contrattuale in danno.

Al Sig. **Sindaco**
Al **Segretario Comunale**
Alla **Giunta Comunale**
S e d e

Con riferimento a quanto in oggetto, si premette quanto segue.

Con deliberazione consiliare n.37 in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'integrazione del Programma Triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il periodo 2021-2023, per il finanziamento e l'inserimento in programmazione di varie opere mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione tra le quale la “Manutenzione straordinaria COPERTURA DELLA Dogana Veneta di Lazise” per un importo stanziato di €230.000,00, imputato all'annualità 2021.

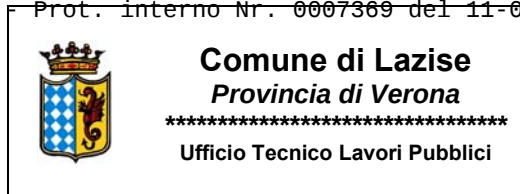
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 in data 02.12.2021 è stato approvato il progetto dei “**Lavori di Manutenzione Straordinaria Copertura della Dogana Veneta di Lazise**”, redatto dall'Arch. Maurizio Bazzoni di Villafranca (VR), comportante il costo complessivo di **€230.000,00** di cui € 146.567,56 per lavori, € 1.632,44 per oneri della sicurezza, € 38.000,00 per spese tecniche, e € 43.800,00 per IVA ed altre somme a disposizione.

Evidenziato che, in ragione dell'importo dei lavori, appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L.120/2020, il quale prevedeva al comma 2, lett. b) che l'affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000 € avvenisse mediante affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati tramite indagini di mercato ovvero elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Con la determinazione n. 397 del 20.12.2021 del Responsabile dell'ufficio LL.PP., con la quale la gara è stata definitivamente aggiudicata alla Ditta **Ge.Co. Costruzioni Verona S.r.l. di Verona**, che ha offerto un ribasso del **11.05%** (undicivirgolacizerocinque) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo lavori di euro 130.371,84 (centotrentamilatrecentosettantun/84), oltre a euro 1.632,44 (milleseicentotrentadue/44) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di **contratto di euro 131.004,28 (centotrentunomilaquattro/28), oltre I.V.A. di legge.**

Che è stato regolarmente sottoscritto contratto d'appalto Rep. n. 3225 in data 08.02.2022 dell'importo complessivo di €131.004,28 oltre IVA, e che in data 10.01.2022 è stata formalizzata la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge.

Che malgrado le reiterate assicurazioni in merito al possibile materiale inizio lavori, non risultando attività di cantiere, il RUP, con nota n.5219 in data 23.02.2022, formalizzava diffida ad



adempire fissando il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, avviando contestualmente il procedimento per la risoluzione contrattuale in danno.

In data 07.03.2022, oltre il termine fissato, è stato effettuato un sopralluogo, senza che l'Impresa abbia presenziato in "contraddittorio", e da questo è emerso che nessuna attività era stata iniziata, come evidenziato nell'allegato verbale.

Stante la situazione non risulta altra condizione che procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell'impresa per grave inadempienza contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art.108, comma 4°, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.

A tal fine si evidenzia quanto segue:

ASPETTO ECONOMICO

Dal punto di vista economico il rapporto con l'Impresa risulta così riassumibile:

- A. Stato di consistenza del cantiere: Il cantiere non è mai stato attivato, né alcuna opera previsionale effettuata;
- B. Considerato infine che il termine per dare finito il lavoro è scaduto al 10.03.2021 (60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori), per cui ad oggi risulta un ritardo di circa 60 sul formale inizio dei lavori, oltre ad almeno altrettanti per la possibile fine lavori, deve considerarsi una penale per ritardo pari al 10% dell'importo contrattuale e quindi pari ad €.13.100,43 oltre IVA e quindi **€.14.410,47**.

Allo stato attuale, pertanto, risulta definibile uno stato di "danno" a carico dell'Amministrazione Comunale così composto:

➤ Danno da ritardo contrattuale	€.13.100,43
Totale danni	<u>€.13.100,43</u>
IVA di legge	€.1.310,04
TOTALE	<u>€.14.410,47</u>

In tal senso verranno attivate le procedure di escussione della fidejussione posta a garanzia definitiva esistente agli atti formulata dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.A. di Milano, nella misura massima prevista pari ad €.5.835,00, pari al 4,42% dell'importo contrattuale in quanto la ditta Ge.Co. Costruzioni Verona S.r.l. poteva beneficiare delle riduzioni previste dall'art.120 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al fine di procedere alla realizzazione delle opere si dovrà provvedere a contattare la seconda ditta che ha formulato l'offerta, valutando una nuova tempistica di attivazione del cantiere in considerazione dell'avvio della stagione turistica.

Tanto per quanto di competenza.

Il Responsabile LL.PP.
Zanini Geom. Giuseppe

